



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione Prima

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Donato	Plenteda		Presidente
Dott. Renato	Rordorf		Consigliere
Dott. Vittorio	Zanichelli	Rel.	Consigliere
Dott. Pietro	Campanile		Consigliere
Dott. Rosa Maria	Di Virgilio		Consigliere

Oggetto

Amministrazione straordinaria Contratti pendenti

R.G.N. 16212/10

Cron. 2762

Rep.

Ud. 11 gen. 2012

C. l.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BBS Riva s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario *pro-tempore*, con domicilio eletto in Roma, piazza Adriana n. 15, presso l'Avv. Alberigo Panini, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Finessi, come da procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

BNP – PARIBAS LEASEGROUP s.p.a.;

- intimata -

per la cassazione del decreto del Tribunale di Ferrara n. rep. 586/10 depositato il 19 febbraio 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 11 gennaio 2012 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta Carestia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Vittorio Zanichelli est.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il commissario straordinario dell'amministrazione straordinaria della BBS Riva s.p.a. ricorre per cassazione avverso il decreto con il quale il Tribunale di Ferrara ha riformato il provvedimento reso dal giudice delegato sulla domanda di rivendica di alcuni macchinari concessi in leasing dalla BNP Paribas Leasegroup s.p.a. (già Locafit s.p.a.) disponendo la restituzione dei medesimi per aver omesso l'organo della procedura di esercitare l'opzione di acquisto entro il termine contrattualmente previsto.

19
2012



Il ricorso è affidato ad un unico motivo con il quale si deduce violazione dell'art. 50 del d.lgs. n. 270/1999 per avere omesso il tribunale di considerare lo stato di proroga *ex lege* in cui si trovava il rapporto contrattuale nel momento in cui sarebbe scaduto il termine per l'esercizio dell'opzione di acquisto per affetto dell'apertura della procedura concorsuale.

L'intimata non ha proposto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso si censura l'impugnato decreto per avere il tribunale ritenuto rilevante l'intervenuta scadenza in pendenza di procedura del termine contrattuale del rapporto di locazione finanziaria intercorso tra la locatrice e l'impresa in amministrazione straordinaria facendone derivare la conseguenza dell'impossibilità per il commissario straordinario di subentrare nel contratto.

Il ricorso non è fondato.

L'art. 50 del d.lgs. n. 270/1999 detta in tema di amministrazione straordinaria una disciplina dei rapporti pendenti (e cioè quelli ineseguiti o non ancora integralmente eseguiti da entrambe le parti) innovativa rispetto a quella relativa al fallimento che prevede, in generale, che detti rapporti entrino in una fase di sospensione fino a quando il curatore non decide per il subentro o lo scioglimento. Mentre infatti per la procedura tendenzialmente liquidatoria l'ipotesi normale è costituita dall'opzione dello scioglimento in considerazione della cessazione dell'attività di impresa con conseguente inutilità della prosecuzione di rapporti a detta attività funzionali, per l'amministrazione straordinaria, che è una procedura con finalità conservative del patrimonio produttivo (art. 1 d.lgs. n. 270/1999), la scelta maggiormente probabile per non dire normalmente necessaria è quella della prosecuzione nei rapporti pendenti sul presupposto che gli stessi siano indispensabili per la continuazione dell'attività di impresa o per la funzionalità dei complessi produttivi. Questo spiega perché il regime legale di tali rapporti sia quello dell'automatica prosecuzione, salva la facoltà per l'organo gestore della procedura di sciogliersi allorquando nel caso concreto un determinato rapporto non sia necessario. E che il regime contrattuale subisca una deroga *ex lege* a fronte del pubblico interesse alla salvaguarda del patrimonio produttivo dell'impresa è confermato dalla

Vittorio Zanichelli est.



disposizione secondo cui la possibilità per la controparte *in bonis* di sollecitare la decisione dell'organo della procedura, che nel fallimento non subisce dilazioni, nella procedura conservativa è subordinata all'avvenuta autorizzazione all'esecuzione del programma (art. 50; c. 3), posto che solo in esito alla definizione di una delle possibili varianti previste dall'art. 27 il commissario straordinario è in grado di valutare l'utilità del rapporto pendente.

Ritiene tuttavia il Collegio che il presupposto implicito nella richiamata disposizione sulla continuazione dell'esecuzione del contratto sia che lo stesso non pervenga nel frattempo alla sua naturale scadenza.

In altri termini la deviazione dalla comune disciplina del rapporto è ravvisabile unicamente nella facoltà del commissario straordinario di sciogliersi discrezionalmente dal contratto anche prima della scadenza o di subentrarvi con i peculiari effetti di cui all'art. 51 d.lgs. n. 270/1999 mentre nessuna variazione è prevista per quanto attiene alla ordinaria durata contrattuale o legale, così che l'organo della procedura può subentrare o sciogliersi solo in relazione ad un contratto ancora in vita tra le parti. Diversamente opinando, e quindi ipotizzando una proroga *ex lege* della durata del contratto fino alla decisione del commissario straordinario, la disposizione *de qua* non sarebbe comunque funzionale al fine di stabilizzare i contratti di impresa per il tempo necessario al recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali (art. 27) in quanto la peculiare facoltà disciplinata nel citato art. 50 non potrebbe in concreto essere esercitata: l'eventuale dichiarazione di subentro, invero, interverrebbe in un rapporto che, venuto meno il regime di proroga, non potrebbe che estinguersi per essere già scaduto in precedenza il termine della sua naturale durata.

Nella fattispecie il termine per l'esercizio della facoltà di riscatto è scaduto dopo l'apertura della procedura senza che il commissario straordinario abbia manifestato la volontà di avvalersene con conseguente cessazione di ogni vincolo tra le parti e connesso obbligo per l'utilizzatore di restituzione dei beni già oggetto dei contratti di locazione finanziaria.

Il ricorso deve dunque essere rigettato.

Non si deve provvedere in ordine alle spese in assenza di attività difensiva da parte dell'intimata.

Vittorio Zanichelli est.



P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Roma, 11 gennaio 2012

Il Relatore est.

Dott. Vittorio Zanichelli

Il Presidente

Dott. Donato Plenteda

Depositato in Cancelleria

■ 23 FEB 2012

IL CANCELLIERE
Alfonso Magafferi